



TRIBUNALE DI CATANIA

***LINEE GUIDA
DEL CURATORE FALLIMENTARE***

VERSIONE 2.0 AGGIORNATA AL 17/03/2016

INDICAZIONI GENERALI

Nell'ottica di dar corso ad una gestione delle procedure fallimentari il più possibile efficiente e spedita, secondo criteri tendenzialmente chiari e uniformi, si è ritenuto opportuno stilare il documento che segue, contenente linee guida per i curatori, i quali avranno cura di fare riferimento alle stesse.

Allo scopo, la cancelleria unitamente alla comunicazione della sentenza di fallimento ne invierà copia all'indirizzo PEC del professionista incaricato

* * * * *

In linea generale, il Curatore segnatamente con riferimento alle istanze,

- Le predisporrà in modo che:
 - a) siano numerate progressivamente (es. da ISTANZA N. 1 a seguire);
 - b) riportino il numero e l'anno del fallimento (FALL. N. 124/2014);
 - c) indichino il nome del giudice delegato;
 - d) indichino se il comitato dei creditori è stato costituito (COMITATO NON COSTITUITO/COSTITUITO);
 - e) indichino se la procedura dispone di fondi liquidi sufficienti, qualora sia richiesto impegno di spesa;
 - f) indichino il nominativo del professionista che si intende designare, se è richiesta autorizzazione alla nomina di un collaboratore;
 - g) riportino, in allegato, in formato word zip (**o comunque editabile**), una bozza del provvedimento che il giudice è chiamato ad emettere (a titolo esemplificativo ordinanze di vendita, decreti di trasferimento);
 - h) segnalino l'urgenza solo in ogni caso nel quale sia necessaria l'adozione di provvedimento entro termini perentori (es. impugnazione cartelle, pagamento imposte, costituzione in giudizio, ecc...).**
- Per quanto attiene, in generale, alle particolarità del PCT relativo alle procedure concorsuali, i Curatori sono pregati di fare riferimento alle: "Linee guida per i curatori e i commissari nelle procedure concorsuali telematiche. Aggiornamento 2.0" – o a successivi eventuali aggiornamenti - reperibile sul sito del Tribunale di Catania al seguente link:
<http://www.tribunalecatania.it/news.aspx?id=2760>

- Il Curatore che, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale (art. 30 L.F.) deve tempestivamente denunciare alla Procura della Repubblica, eventuali fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato di cui sia venuto a conoscenza:

- Il Curatore dovrà relazionare periodicamente in ordine alla sussistenza dei presupposti per le chiusure ex art.118 co.2 l.f. come da ultimo novellato secondo i parametri individuati nella circolare del 22/12/2015 della sezione fallimentare reperibile al seguente link: <http://www.tribunalecatania.it/news.aspx?id=10866>;

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

1) ACCETTAZIONE DELL'INCARICO (art. 29 L.F.)

Entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina (per presa visione in Cancelleria o per trasmissione via PEC), dovrà essere comunicata l'accettazione dell'incarico, dichiarando che non sussistono cause d'incompatibilità (art. 28, comma 3, l. fall.). Il mancato rispetto dei termini comporta la sostituzione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il Curatore avrà altresì cura di formulare richiesta di autorizzazione alla stipula di contratto per la gestione informatizzata della procedura, nonché di autorizzazione alla nomina di consulente per gli adempimenti fiscali nei limiti di cui *infra* ove intenda avvalersi dell'una o dell'altro.

2) ADEMPIMENTI TELEMATICI

PEC del fallimento : In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo nella procedura concorsuale.

Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili". (art. 29 c.6 D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010);

Deposito telematico degli atti: Si ricorda che è stato disposto a far data dal 30 giugno 2014, e a partire dal 1 gennaio 2015 anche per le procedure "vecchio rito", l'obbligatorietà dell'osservanza delle modalità telematiche (c.d. Processo Civile Telematico) per le procedure concorsuali con riferimento al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario

straordinario (art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221).

PEC del Curatore/commissario: Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) entro 10 giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. (legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), all'art. 1 comma 19, n.2bis).

La comunicazione dovrà essere effettuata con una pratica telematica attraverso la Comunicazione Unica.

3) CONVOCAZIONE DEL FALLITO

Il Curatore convocherà al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. (società di persone) o i legali rappresentanti (società di capitali) e redigerà dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti (in caso di mancata comparizione, la circostanza sarà evidenziata nella relazione ex art. 33 l. fall. e se ne darà immediata notizia al G.D che valuterà i presupposti per la convocazione, dinanzi a sé, mediante notificata da parte dell'U.G. **a cura dello stesso curatore**).

4) APPOSIZIONE DEI SIGILLI (art. 84 l. fall.)

A norma degli artt. 752 ss. c.p.c., si provvederà ad apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore redigendo verbale e chiedendo, ove necessaria, l'assistenza della forza pubblica;

per i beni situati in più luoghi, l'apposizione può essere delegata ad uno o più coadiutori (artt. 84 c. 3 e 32 c. 1 l.f.);

il verbale deve essere depositato in cancelleria;

può essere opportuno, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni redigendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la conformità dello stato dei luoghi in sede del successivo inventario;

occorrerà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, al rischio di furto, al rischio d'incendio e ad eventuali altri pericoli, chiedendo nel caso di beni mobili registrati la consegna dei documenti di proprietà e delle chiavi (si valuterà l'opportunità, caso per caso, di stipulare contratti di assicurazioni e/o vigilanza). Nel caso di omesso rinvenimento di beni mobili registrati intestati al fallito

richiederà al g.d. di emettere provvedimento di fermo ex art.25 n.4 l.f. indicando nella istanza con esattezza il tipo di automezzo e la targa.

5) CASSETTO FISCALE

Il Curatore richiede all’Agenzia delle Entrate il rilascio del codice PIN per l’accesso al servizio di “cassetto fiscale” che consente di recuperare le dichiarazioni dei redditi, i contratti registrati ed i modelli di versamento F23 e F24 presentati dal fallito: dati utili per la relazione art. 33 e per la ricerca di beni patrimoniali.

L’attribuzione del suddetto compito a terzi, sempreché autorizzato, sarà valutato ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

6) CORRISPONDENZA FALLITO (art. 48 L.F.)

Il Curatore segnalerà agli uffici postali, che potrebbero ricevere comunicazioni dirette all’impresa fallita, l’avvenuta dichiarazione di fallimento.

Riceverà dal fallito, persona fisica, la corrispondenza, incluso email e fax, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

7) COMITATO DEI CREDITORI (artt. 40-41 L.F.)

Il Curatore acquisirà la disponibilità dei creditori, ove possibile a mezzo pec, ad essere nominati componenti del Comitato dei Creditori ai sensi dell’art. 40 c. 1 al fine di fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina del Comitato dei Creditori;

segnalerà i nominativi dei creditori, o di altri soggetti da questi designati, che avessero dato disponibilità a ricoprire l’incarico nonché di tutti gli altri creditori allo stato accertati, con indicazione, se possibile, dei relativi crediti;

immediatamente dopo la nomina del Comitato dei Creditori, provvederà a convocarlo affinché si riunisca entro 10 giorni per accettare la carica e per designare il Presidente.

La composizione del Comitato dei Creditori può essere modificata dal GD in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

In ogni caso, il curatore dovrà specificare in ogni istanza al G.D. se il comitato dei creditori sia stato costituito o meno, al fine di consentire al GD di provvedere in surroga (art. 41 c. 4).

8) REDAZIONE INVENTARIO (art.87 L.F.)

Il Curatore avviserà il fallito ed il Comitato dei Creditori, se nominato, della data nella quale sarà redatto l’inventario nel più breve termine possibile; rimuoverà i sigilli e redigerà l’inventario unitamente al Cancelliere ed, eventualmente, allo stimatore designato dallo stesso curatore (art. 87, comma 2, 1. fall.)

Il Curatore segnalerà tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'apposizione dei sigilli, la ragione per la quale non si sia proceduto entro tale termine alla redazione dell'inventario.

Redigerà processo verbale delle attività svolte.

Verificherà l'eventuale sussistenza di beni di cui all'art. 87-bis l. fall. (beni gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi).

Prima di chiudere l'inventario, chiederà al fallito se esistono altri beni, avvertendolo delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 l. fall.).

L'inventario deve essere redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti; un originale deve essere immediatamente depositato in cancelleria.

L'inventario deve essere redatto anche se negativo: il fallito deve fare la dichiarazione che non vi sono beni.

Nell'inventario devono essere indicati anche i beni immobili.

9) TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO (art. 88 l. fall.)

In presenza di beni immobili, la sentenza di fallimento andrà trascritta dal curatore, salvo casi particolari ed in presenza di motivate ragioni (ad es. immobili che si trovino fuori del distretto), presso la Conservatoria competente, allegando una copia autentica del provvedimento.

In presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, la sentenza va notificata ai pubblici registri, allegando l'estratto della sentenza ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione (la trascrizione avviene in esenzione da spese).

Per gli autoveicoli di risalente immatricolazione, il Curatore valuterà, prima della trascrizione della sentenza, l'opportunità di procedere all'eventuale abbandono ex art.104 ter u.c. l.f.

10) LIBRO GIORNALE (art. 38 l. fall.)

Il Curatore predisporrà il Giornale del Fallimento (c.d. "libro cassa") e lo farà vidimare, previa numerazione delle pagine, da almeno un componente il Comitato dei Creditori, se costituito, altrimenti operando il principio dell'art. 41 c. 4.

11) ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'IMPRESA (art.104 l.f.)

Il Curatore valuterà l'opportunità di proporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami (art. 104, comma 2, l. fall.) o l'affitto dell'azienda o rami della stessa (art. 104-bis l. fall.), previa acquisizione del parere favorevole

del Comitato dei Creditori (si comunicherà in tal caso agli enti previdenziali e alla C.C.I.A.A. l'avvenuta autorizzazione del Tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa o l'affitto dell'azienda o rami di essa).

12) RAPPORTI PENDENTI (artt. 72 ss. l. fall.)

Il Curatore verificherà la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni (si segnalano i seguenti rapporti contrattuali, maggiormente ricorrenti: contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa, contratti di appalto, contratti di assicurazione), valutando l'opportunità di sciogliersi nel termine di giorni trenta.

13) CONTENZIOSO

Per le cause intraprese dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, il Curatore opererà ai sensi dell'art.43 co.3 l.f., valutando l'opportunità di riassumere, entro tre mesi (art.305 c.p.c.), il giudizio chiedendo al GD autorizzazione.

Il Curatore valuterà peraltro l'opportunità di prosecuzione o riassunzione di giudizi, con particolare riferimento al contenzioso tributario, anche tenuto conto del termine di un anno e trenta giorni per la proposizione delle domande di ammissione al passivo.

14) SOMME DI PERTINENZA DEL FALLIMENTO (art.34 l.f.)

E' necessario predisporre apposita istanza al Giudice Delegato per ricevere l'autorizzazione all'apertura del conto corrente intestato alla procedura, producendo proposta contrattuale dell'istituto di credito prescelto, con specifica limitazione dei prelievi all'ordine del Giudice Delegato, e con previsione ad operare per la presentazione del modello F24 in via telematica, come ora previsto per effetto del d.l. n. 66/20124 convertito in l. n. 89/2014 per importi superiori a euro 1.000,00.

Copia dell'estratto conto dovrà essere periodicamente presentato in uno al rapporto riepilogativo nei tempi previsti ex art. 33 c. 5 l.f.

15) ADEMPIMENTI FISCALI

E' onere del Curatore adempiere ai vari incombeni fiscali imposti per legge.

A seconda del profilo professionale del Curatore potrà essere valutata dal GD l'opportunità di nominare un coadiutore fiscale al fine di procedere a tali adempimenti da parte di un professionista, a tal fine nominato su richiesta del Curatore.

Con riferimento a tali adempimenti, a titolo meramente esemplificativo e salvo l'avvicinarsi degli aggiornamenti normativi, si segnala l'esistenza di un documento denominato: "Adempimenti fiscali del Curatore fallimentare" reperibile al link: http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it/doc/modulistica/proc_conc-mod_curatori/adempimenti_fiscali_del_curatore.pdf

Distinta autorizzazione sarà richiesta dal Curatore per la nomina di consulente che proceda all'esame delle scritture contabili, laddove rinvenute o depositate.

Eccezionalmente, in caso di fallimenti di soggetti con rapporti di lavoro in corso o con un numero rilevante di dipendenti, il cui rapporto sia cessato, potrà essere autorizzata la nomina di un consulente del lavoro.

16) ART. 33 L.F.

Come noto, l'art. 33 comma 1 l.f. prevede che il curatore **entro sessanta** giorni dalla dichiarazione di fallimento presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se si tratta di società la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di estranei alla società.

Pre-relazione

Atteso che in ragione dell'esiguità del termine previsto non sempre è possibile l'elaborazione di relazione completa, **i curatori saranno comunque tenuti, entro il termine di 60 giorni, al deposito di relazione sommaria**, che orientativamente fornisca le prime indicazioni, relazionando sulle attività compiute (a titolo meramente esemplificativo: apposizione dei sigilli, inventario, convocazione ed audizione del fallito, individuazione dei creditori e di debitori, comunicazione ad istituti di credito, tracciatura delle comunicazioni postali, acquisizione ed esame delle scritture contabili, apertura del cassetto fiscale, accertamenti presso il PRA e conservatoria) e sui riscontri ottenuti (art. 33 c. 2).

Prima Relazione

Nei successivi 60 giorni il curatore depositerà la relazione con le modalità previste per il PCT, anche tenuto conto delle valutazioni contabili effettuate, se necessario per il tramite di un

consulente, provvedendo a depositare anche copia cartacea, con allegata eventuale relazione del suddetto consulente su supporto informatico (CD o equivalente) per il P.M.

La prima relazione ex art. 33 indicherà:

- le generalità complete e l'attuale domicilio del fallito, ovvero degli amministratori, degli amministratori di fatto se riscontrati, dei sindaci e dei liquidatori nel caso in cui il fallimento riguardi società;

- l'accesso alla sede legale e alle eventuali sedi operative dell'impresa;
- le dichiarazioni rese dall'imprenditore in merito alle cause del fallimento;
- quali scritture contabili sono state consegnate o comunque rinvenute;
- le eventuali cause pendenti;
- i contratti pendenti;
- se esistono atti di disposizione suscettibili di revocatoria;
- l'attivo rinvenuto o da recuperare;
- prospettazione in ordine ai tempi di predisposizione del programma di liquidazione;
- eventuale acquisizione di elementi (documentali e/o testimoniali) tali da far ritenere che l'attività d'impresa fosse diretta da un imprenditore/amministratore di fatto;
- prime informazioni sull'entità del passivo, tipologie dei debiti ed epoca di formazione;
- cause dello stato di dissesto;
- informazioni su eventuali condotte distrattive ed elementi utili ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile e penale dell'imprenditore;
- se non siano stati rinvenuti in sede di inventario beni che, invece, risultavano essere nella disponibilità del soggetto fallito;
- se risultino cessioni di beni o di azienda, o di rami della stessa per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche riconducibili alla medesima compagine sociale del fallito o a soggetti collegati;
- se sussistono elementi tali da far ritenere l'eventuale prosecuzione, da parte del fallito, anche per interposta persona, di attività di impresa;
- l'eventuale presenza di soci occulti.

Rapporto Riepilogativo Periodico

Ai sensi dell'art. 33 c. 5 il Curatore ogni sei mesi, successivi alla presentazione della prima relazione, redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le

informazioni raccolte e delle ragioni che ostano alla chiusura della procedura (a titolo esemplificativo: esistenza di giudizi pendenti e stato degli stessi, attività di liquidazione dell'attivo ancora in corso), accompagnato dal conto della gestione, allegando copia dell'estratto conto relativo al conto corrente intestato alla curatela, ove attivato.

Il curatore provvederà alla trasmissione del rapporto dei relativi allegati ai soggetti e nei tempi di cui all'art. 33 c. 5 ultimo capoverso.

17) DELEGATI E COADIUTORI DEL CURATORE (ART.32 L.F.)

Secondo quanto indicato nella nota del Presidente del Tribunale di Catania del 21/01/2016, il Curatore sceglierà coadiutori e delegati ex art.32 l.f. fra i professionisti iscritti negli appositi albi dei C.C.TT.UU. del Tribunale di Catania, attenendosi, inoltre alle indicazioni relative al numero degli incarichi conferiti di cui alla ridetta nota reperibile in cancelleria.

Il Curatore dovrà vigilare in ordine al corretto e tempestivo espletamento dei compiti demandati a coadiutori e delegati.

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

1) AVVISO AI CREDITORI (art.92 l.f.)

Il Curatore ha l'onere di dare comunicazione ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o comunque da altre informazioni, e comunque ad altri uffici e/o enti potenzialmente interessati (es. INAIL, INPS, Riscossione Sicilia, ecc...), della data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché del termine e delle modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo (artt. 92 e 93 L.F.).

La comunicazione andrà effettuata: a) a mezzo PEC, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (eventualmente reperibili ai link: www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies); b) in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Il Curatore avrà particolare cura di invitare il creditore ad indicare l'indirizzo di PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con espresso onere di comunicarne anche le variazioni e con l'espresso avvertimento che, in mancanza, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

2) PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO (ART.102 L.F.)

Il Curatore valuterà l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 l.f., nell'eventualità in cui non stimi plausibile la realizzazione di alcun attivo, né la convenienza di un'eventuale azione di responsabilità ex at. 146 l.f.

In ogni caso, dovrà comunque, preliminarmente, depositare relazione ai sensi dell'art. 33 l.f.

3) VERIFICA DELLO STATO PASSIVO (art.95 l.f.)

Il Curatore avrà cura di depositare l'elenco cronologico delle domande secondo l'ordine di trasmissione, nonché il progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande, verificando che le stesse risultino caricate al SIECIC con apposita numerazione ed indicazione del creditore istante e che i documenti prodotti – il cui oggetto verrà specificamente evidenziato – siano ordinatamente inseriti in allegato a ciascuna domanda.

Il Curatore dovrà prendere posizione sulle domande e sulle osservazioni formulate da ciascun creditore tenendo conto delle presenti linee guida, avendo cura di verificare che non vi siano aggiornamenti a riguardo.

Si invitano i Curatori a evidenziare, già in seno al progetto, la necessità che eventuali **osservazioni** allo stesso e i relativi documenti siano trasmessi **fino a cinque giorni** prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo. **Nel progetto di stato passivo il Curatore dovrà succintamente motivare per ciascuna domanda la ragione del credito, il corredo probatorio a supporto della stessa, nonché la ragione dell'eventuale esclusione (e, ove opportuno, dell'ammissione).**

Il Curatore depositerà copie cartacee di cortesia delle domande e dei relativi allegati e delle eventuali osservazioni.

§ 1. Sulle udienze di verifica:

1.1. la verifica, di norma, avverrà in un'unica udienza (quella fissata con la sentenza di fallimento, ovvero dal giudice delegato per le tardive).

1.2. l'udienza di verifica potrà essere rinviata:

a) su richiesta del curatore, in presenza di nuove deduzioni delle parti o nuovi documenti prodotti dalle parti all'udienza stessa;

b) d'ufficio, quando il curatore non abbia depositato il progetto di stato passivo nei quindici giorni precedenti all'udienza;

c) su richiesta dei creditori, quando il curatore abbia sollevato, ovvero il giudice delegato abbia rilevato d'ufficio, nuove eccezioni (di rito o di merito) non formulate precedentemente nel progetto di stato passivo;

§ 2. Sulle domande tardive

2.1. l'udienza per l'esame delle tardive fissata dal Giudice Delegato va comunicata a tutti i creditori tardivi almeno trenta giorni prima della stessa;

2.2. è in facoltà del Giudice Delegato fissare l'udienza per l'esame delle tardive anche in seno al verbale dell'udienza di verifica delle tempestive, fermo restando l'onere a carico del curatore di comunicazione di detta udienza a tutti i creditori tardivi;

2.3 l'udienza di verifica va sempre fissata anche per l'esame delle sole domande c.d. supertardive (depositate oltre l'anno dal deposito dello stato passivo).

§ 3 Sulle spese :

Possono essere riconosciute: a) per l'istanza di insinuazione a titolo di rimborso spese borsuali € 150,00 al chirografo; b) per l'istanza di fallimento € 300,00, con il privilegio generale mobiliare, ove richiesto.

§ 4 Sulla documentazione probatoria a corredo delle istanze

4.1) Titoli

- a. decreto ingiuntivo (anche in copia), purché definitivamente esecutivo prima della dichiarazione di fallimento, munito quindi della dichiarazione di esecutorietà (Cassazione civile sez. I, 17 gennaio 2014, n.1650): **non può considerarsi equivalente alla dichiarazione di esecutività ex art.647 c.p.c. la formula esecutiva apposta dalla cancelleria**; per il precetto spese indicate in precetto solo se è stata tentata (anche con esito negativo) l'esecuzione forzata ai danni del fallito;
- b. sentenza di condanna anche non definitiva (anche in copia), purché depositata prima della dichiarazione di fallimento;
- c. assegni e cambiali sempre in originale (cfr. art.58 R.D. 21/12/1936 -cd. legge assegni- e art.66 R.D. 14/12/1933 n.1669, -cd. legge cambiaria-);
- d. contratto rogato da notaio o scrittura privata autenticata (anche in copia).

4.2) Documenti provenienti dal creditore o nella sua disponibilità:

- a) fattura (anche in copia), purché sempre corredata dal documento di trasporto, salvo che trattasi di fattura accompagnatoria; documenti sottoscritti dal destinatario ovvero anche solo dal vettore. Irrilevante l'estratto autentico delle scritture

contabili. Nei confronti del curatore non ci si può avvalere dell'efficacia probatoria riconosciuta ai libri contabili ex artt.2709 e 2710 cc (Cassazione, sez. VI ord. 23-04-2013 n. 9764);

- b) estratti conto bancari, anche scalari, purché sempre completi dall'inizio del rapporto e fino alla chiusura, accompagnati dal contratto di conto corrente, ovvero dal contratto di conto anticipi o dal contratto di sconto; occorrerà verificare il rispetto del c.d. tasso soglia considerate anche le c.m.s. a decorrere dal 1.1.2010 (circolare della Banca d'Italia sulla applicazione della legge n. 2/2009); irrilevante la dichiarazione ex art. 50 d.lgs. 385/1993;
- c) contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento; nel caso di mutuo ipotecario il creditore dovrà allegare il calcolo eseguito ai sensi dell'art. 2855 c.c. e il credito andrà ammesso secondo i criteri stabiliti dall'art. 54 u.c. l.f.;
- d) contratti di somministrazione (anche copia dei contratti conclusi telematicamente, purchè dotati di data certa) relativi a luce, acqua, gas, ovvero concernenti servizi pubblici erogati da gestori pubblici o concessionari, sempre corredati dalle fatture;
- e) documentazione attestante la prestazione intellettuale resa dal professionista (atti processuali, elaborati progettuali, consulenze tecniche, dichiarazioni fiscali etc.); nota spese e competenze (elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012 ed ai sensi del DM n. 140/2012 per quelle concluse successivamente, anche senza necessità di parcella vistata dall'ordine competente, contratto o lettera d'incarico (ove esistente), una dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, con produzione documentale che comprovi le attività poste in essere, con precisazione delle competenze maturate nell'ultimo biennio della prestazione professionale, dell' IVA e CP ove sia stata emessa fattura;
- f) contratto di lavoro, CCNL se applicato, CUD, buste paga, comunicazioni UNILAV, lettere di assunzione e/o di licenziamento o dimissioni, estratti contributivi.

Le buste paga sono da considerarsi sufficienti a dimostrare quanto dovuto per retribuzione ordinaria e lavoro straordinario (Cass. 01/09/2015, n. 17413), nonché per le voci accessorie, se prodotto contratto collettivo di riferimento del quale risulti dimostrata la vincolatività.

Il CUD comproverà il tfr maturato, la cui misura potrà essere dimostrata anche mediante la produzione dell'ultima busta paga, se provata la durata del rapporto di lavoro (mediante la produzione di contratto di lavoro e/o comunicazione unilav e/o estratti contributivi).

La lettera di licenziamento sarà sufficiente a dimostrare il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, se risulterà non concesso. Quanto all'ammontare della suddetta indennità si farà riferimento alla disciplina collettiva.

La suddetta documentazione non sarà sufficiente a provare il diritto all'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti nel caso in cui non risultino prodotte tutte le buste paga fino a quella relativa all'ultimo mese del rapporto di lavoro.

Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte cost., sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito andrà riconosciuta la **rivalutazione monetaria** anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli **interessi legali**, ai sensi degli art. 54, comma 3, e 55, comma 1, l. fall., saranno dovuti dalla maturazione alla data di deposito del piano di riparto anche parziale (Cass. Sez. I, n. 16927/2014).

g) scritture private contenenti riconoscimento di debito, purché con data certa anteriore al fallimento desumibile da elementi non riferibili al fallito (cfr. Cassazione civile sezione III, 17 gennaio 2014, n.883) (a titolo esemplificativo, quanto alla data certa, da protesto del titolo; da timbro postale a secco (non adesivo) apposto sulla medesima pagina contenente la scrittura; da registrazione della scrittura; dalla morte o dall'impedimento permanente del soggetto che ha apposto la sottoscrizione);

h) contratti di *leasing*; piano di ammortamento che indichi le rate pagate e quelle insolute, nonché la sorte capitale distinta dagli interessi; eventuale comunicazione di risoluzione del contratto avente data certa anteriore al fallimento (ad es. racc. con avviso di ricevimento regolarmente recapitata al destinatario). **Nel caso in cui il contratto sia stato risolto prima del fallimento non trova applicazione la disciplina dell'art. 72 *quater* l.f. (cfr. Cassazione civile sez. I 09 febbraio 2016 n. 2538)** e sarà necessario determinare la natura del *leasing*, se traslativo o di godimento, al fine di applicare, nel caso di *leasing* traslativo, la disciplina dell'art.1526 c.c. con conseguente obbligo per il creditore di restituire le rate riscosse e considerata l'avvenuta restituzione del bene, salvo il riconoscimento di un "equo compenso" per il godimento del bene, essendo invece esclusa la ripetibilità dei canoni in caso di *leasing* di godimento (cfr. tra le più recenti Cass. n. 19732/2011; cfr. ad es. Cass. n. 23324/11; Cass.

n.73/2010) Nell'ipotesi, invece, in cui il rapporto sia pendente alla data del fallimento, troverà applicazione la disciplina dell'art.72 *quater* ed il Curatore, prima della verifica, dovrà prendere posizione in ordine all'opportunità di sciogliersi o meno dal rapporto.

Nell'ipotesi di contratto di *leasing* in corso ed in cui il curatore opti per lo scioglimento del rapporto giuridico pendente, l'ammissione allo stato passivo del concedente sarà subordinata alla accertata inferiorità del valore di collocazione a valori di mercato del bene oggetto del contratto, restituito al concedente, rispetto al credito residuo per canoni comprensivo anche dei canoni a scadere dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, questi ultimi depurati degli interessi, previa operazione di attualizzazione del credito.

4.3) Domande di Riscossione Sicilia S.p.A. o di altri agenti per la riscossione

In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente, precisamente dall'art.87 2° comma del D.P.R. n. 602 del 1973, novellato da D.Lgs. n. 46 del 1999, l'istanza di ammissione al passivo di:

a) Tributi la cui cognizione è riservata alla Commissione tributaria (IRPEF, IRPEG, IRE, IRES, IVA, contributo SSN, ILOR, TOSAP, IRAP, TARSU, TIA, ICI, BOLLO auto, etc.) può essere presentata sulla base del **solo ruolo** che, in difetto di specifiche contestazioni da parte del curatore, costituisce prova del credito **senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale, né la sua definitività al momento del fallimento**. (Cass. sez. VI, 20/11/2014 n. 24736; id. sez. I 17/03/2014 n. 6126);

b) Contributi Previdenziali e Premi Assicurativi

Ciò vale anche quando trattasi di crediti iscritti a ruolo rientranti nella giurisdizione dell'AGO (enti impositori INPS, INAIL, CASSA EDILE, etc.), (cfr. Cass. Civ. sez VI ord. 28.6.2012, n.11014).

c) Aggio, Diritti di Notifica e Interessi di Mora

Sarà in ogni caso necessario verificare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento al soggetto fallito *in bonis*, solo in tal caso potendo essere ammessi al passivo aggio – sempre al chirografo (Cassazione civile sez. I 10/05/2013, n.11230) - diritti di notifica e interessi di mora, successivi alla notifica;

d) Diritti di Tabella

In caso di produzione del solo ruolo o di notifica della cartella alla curatela, vanno riconosciuti solo i diritti di tabella (Cass. 4861/2010);

e) Eccezioni di merito

In caso di crediti rientranti nella cognizione dell'AGO sarà possibile formulare contestazioni ed eccepire la **prescrizione** dei crediti.

Anche in caso di notifica della cartella al soggetto fallito *in bonis* sarà possibile eccepire la c.d. prescrizione su prescrizione, decorrente dalla data di compimento della notifica. Il termine di prescrizione, anche in tal caso, sarà da ritenersi quinquennale: la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n.12263/07 in tema di ingiunzione fiscale, nonché Cass. sez. un. 10.12.2009 n. 25790 alle cui argomentazioni di ordine sistematico si rinvia).

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

RICOSTRUZIONE DELL'ATTIVO

Ruolo centrale dell'attività del curatore è la ricostruzione dell'attivo fallimentare.

A tal fine il Curatore dovrà valutare se procedere:

- a) **ai sensi dell'art.492 bis c.p.c. – 155 sexies disp.att. c.p.c.**, chiedendo personalmente l'iscrizione di procedimento di volontaria giurisdizione presso il ruolo generale del Tribunale di Catania al fine di ottenere l'autorizzazione ad accedere alle banche dati pubbliche in grado di fornire indicazioni circa i rapporti del fallito;
- b) a un esame della tipologia di creditori insinuati al passivo onde trarre indizi in ordine all'attività svolta dall'imprenditore (segnatamente ove non siano state depositate le scritture contabili);
- c) ad effettuare visure delle possidenze mobiliari e immobiliari del soggetto fallito presso il P.R.A., oltre che presso l'Agenzia delle entrate (eventualmente tramite gli strumenti offerti *online* previa registrazione nel settore "Servizi catastali e ipotecari" del sito *internet* della suddetta Agenzia);
- d) a verificare presso l'Agente per la Riscossione l'eventuale pendenza di procedure esattoriali;
- e) a verificare presso la Cancelleria della sezione esecuzioni l'eventuale pendenza di procedimenti di esecuzione forzata.

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art.104 ter l.f.)

Possibilmente entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla dichiarazione di fallimento, il Curatore deve predisporre un "programma di liquidazione" tenendo conto – oltre a quanto previsto dalla legge fallimentare - che:

- a) il programma deve indicare, in una prospettiva di valutazione globale, le modalità di liquidazione dell'attivo: ciò significa che debbono essere evitate parcellizzazioni delle proposte di liquidazione (es. prima beni immobili, poi beni mobili, poi azioni giudiziarie), al fine di consentire una valutazione nell'insieme, consapevole ed organica della convenienza delle attività proposte;
- b) il programma va sottoposto all'approvazione del Comitato dei creditori e, ove questo manchi, a quella del GD *ex art.41 co.4 l.f.* In seguito, il Curatore dovrà chiedere al GD l'autorizzazione a compiere gli atti in conformità al programma;
- c) in seguito, il Curatore dovrà chiedere al GD l'autorizzazione a compiere gli atti in conformità al programma, precisando, nel caso di iniziative implicanti il conferimento di incarichi, se il fallimento dispone di fondi e in che misura, le eventuali azioni pendenti e gli oneri conseguenti, al fine della valutazione dei presupposti di cui all'art. 144 del d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002;
- d) solo nelle eccezionali ipotesi di cui all'art.104 *ter c.7 l.f.* potrà procedersi ad attività liquidatorie prima dell'approvazione del programma di liquidazione: il Curatore dovrà quindi avere cura di esplicitare e motivare l'eventuale istanza depositata in tal senso;
- e) se non si intende acquisire all'attivo uno o più beni oppure se si intende rinunciare alla loro liquidazione è possibile ottenere l'autorizzazione in tal senso da parte del Comitato dei Creditori;
- f) il Curatore dovrà avvertire tutti i creditori di tale rinuncia;
- g) è possibile elaborare un supplemento del programma di liquidazione (art.104 *ter c.5 l.f.*) in caso di sopravvenute esigenze; a titolo esemplificativo, in caso di richieste di vendita a condizioni diverse da quelle indicate nel programma di liquidazione, o di richieste di atti e/o attività non indicate nel programma di liquidazione da far approvare con le modalità in precedenza illustrate;
- h) per la liquidazione dei beni immobili, che siano già stati oggetto di procedure esecutive prima della dichiarazione di fallimento, è possibile prevedere la prosecuzione della liquidazione da parte del GE (art.107 co.6 l.f.), specie quando si tratti di bene indiviso solo parzialmente appreso alla massa, valutando, in ogni caso, la convenienza della prosecuzione

della vendita in sede esecutiva piuttosto che fallimentare, considerati i relativi costi e la previsione dei tempi delle rispettive procedure.

Nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva prosegua per la determinazione del creditore fondiario, prima di spiegare intervento, appare opportuno valutare in concreto l'effettiva sussistenza di un potenziale utile per la massa tenendo in considerazione il valore dell'immobile e l'importo del credito del creditore fondiario **per il quale sia avvenuta la relativa ammissione al passivo del fallimento;**

- i) prima di procedere al recupero coattivo del credito o ad intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi: 1) che il credito sia sufficientemente documentato (fattura, D.D.T., ecc.); 2) che la pretesa sia fondata; 3) che il soggetto contro cui si intende agire sia solvibile; 4) che l'importo del credito per il quale si intende procedere giustifichi il rischio del suo mancato recupero, vuoi per la soccombenza, vuoi per l'insolvenza tenuto, anche conto del costo della difesa della curatela;
- j) per la liquidazione dei beni mobili è possibile procedere anche con modalità non normativamente codificate (es. aste telematiche): devono tuttavia e comunque sempre essere assicurate adeguate procedure competitive (art.107 l.f.) con idonee forme di pubblicità per garantire la massima trasparenza, partecipazione ed informazione agli interessati.

Nell'ipotesi in cui il Curatore proponga la vendita con modalità telematiche dei beni mobili, avrà sempre cura di indicare quali determinazioni intende adottare in caso di esito infruttuoso del primo, del secondo e del terzo tentativo di vendita: egli relazionerà in ordine all'esito delle vendite solo in caso di aggiudicazione ovvero di esito infruttuoso del terzo tentativo.

- k) per la liquidazione dei beni immobili, il Curatore valuterà l'opportunità di procedere alla vendita senza incanto innanzi al GD secondo le disposizioni del codice di procedura civile. A tal fine, il Curatore potrà reperire bozza dell'ordinanza di vendita presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Catania che provvederà a completare e ad allegare all'istanza di vendita in formato *word-zip* (il Curatore avrà cura di conferire col GD in merito all'eventualità di prevedere la rateizzazione del prezzo e la possibilità di prestare cauzione tramite accredito sul conto corrente intestato alla società).

SPESE DI GESTIONE

I crediti in prededuzione relativi alla gestione della procedura andranno posti a carico dell'Erario (art. 144 del d.p.r. n. 115/2002), in mancanza di fondi, con espressa avvertenza che, non appena vi siano disponibilità, dovrà procedersi al pagamento del campione.

Sarà cura del Curatore precisare, in sede di parere sulle istanze dei professionisti, se il fallimento ha fondi, in che misura, se vi siano crediti in prededuzione ancora da soddisfare, tendenzialmente risultando preferibile effettuare il pagamento al primo riparto parziale, salva l'autorizzazione al rimborso di spese vive.

RIPARTI PARZIALI

Non appena sia acquisito attivo sufficiente ad eseguire un riparto parziale dei creditori, il Curatore provvederà con sollecitudine a depositare il relativo piano al G.D., indicando l'attivo complessivo allo stato conseguito, le somme che ritiene di accantonare per la prosecuzione della procedura, ai sensi dell'art.113 l.f. e, comunque, considerando i crediti in prededuzione che matureranno e le ulteriori spese necessarie fino alla chiusura.

Le comunicazioni del riparto ai creditori, eseguite a mezzo P.E.C., e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con le quali vengono spediti gli assegni circolari ai creditori, in esecuzione del piano di riparto, andranno depositate presso la cancelleria del G.D. in originale. Al fine di consentire al G.D. di verificare a quale creditore si riferisca ciascuna comunicazione, nell'ipotesi di indirizzo P.E.C. di un soggetto diverso dal creditore (esempio professionista cui sia stata conferita la procura), dovrà indicarsi nella comunicazione il nominativo del creditore così come ammesso al passivo. Il Curatore, per ogni riparto, dovrà allegare l'elenco dei creditori ammessi al passivo per consentire al G.D. di verificare che le comunicazioni siano state eseguite a tutti i creditori ammessi.

Anche per il riparto finale si osserveranno le superiori indicazioni.

RENDICONTO FINALE DI GESTIONE

Una volta conclusa l'attività di gestione e, comunque prima della chiusura della procedura, o nel caso di cessazione dalla carica avvenuta nel corso della procedura, il Curatore presenterà il conto finale della gestione avendo cura di elencare, nel dettaglio, sia le entrate che le uscite, nonché le somme anticipate non ancora rimborsate, il fondo spese e gli eventuali acconti sul compenso ricevuti.

Non è sufficiente allegare il giornale del fallimento e farvi riferimento *per relationem*.

Prima di presentare il rendiconto finale, anche se non vi sia attivo o lo stesso sia insufficiente, il Curatore verificherà che tutti i creditori in prededuzione - in genere professionisti - abbiano presentato istanza di liquidazione assegnando loro un termine entro cui depositare l'istanza.

Tutti i compensi liquidati vanno inseriti in rendiconto, anche se il pagamento sia stato posto a carico dell'Erario.

Il Curatore segnalerà l'omessa presentazione dell'istanza di liquidazione da parte del professionista.

Non si procederà a liquidazioni successive al deposito del rendiconto finale.

COMPENSO DEL CURATORE

Il Curatore presenterà l'istanza di liquidazione del compenso, ove riporterà i dati esposti in rendiconto e indicherà analiticamente le eventuali spese successive fino alla chiusura, subito dopo l'approvazione del rendiconto finale di gestione.

Il compenso verrà liquidato dal Tribunale considerata l'opera prestata, i risultati ottenuti, l'importanza del fallimento, la sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, nonché in percentuale dell'attivo realizzato e del passivo accertato (art.1 del D.M. n.30 del 2012).

Unitamente al compenso del Curatore verrà liquidato anche il compenso del delegato nominato *ex art. 32, 1° comma l.f.*, compenso che verrà detratto da quello del Curatore.

Nel corso della procedura il curatore potrà richiedere il pagamento di acconti solo nel caso in cui sia stato possibile predisporre riparti parziali ai creditori (art. 39 comma 3, come modificato dalla legge n.132/2015).

Nel caso in cui il curatore cessi dall'incarico per rinuncia o revoca la liquidazione del compenso avverrà solo al termine della procedura, poiché il compenso del curatore è unico anche quando nella gestione della procedura si siano succeduti due o più curatori (art. 2 del D.M. n.30 del 2012).

Il tribunale nel liquidare un compenso unico stabilirà la quota spettante a ciascun curatore, tenuto conto dell'attività da ciascuno espletata, della durata dell'incarico, dell'attivo conseguito e del passivo accertato.

Nel caso in cui la procedura si chiuda per omologa del concordato fallimentare al Curatore verrà liquidato il compenso liquidato tenuto conto del montante concordatario, oltre che il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2, del DM n. 30/2012.

CHIUSURA DEL FALLIMENTO

- La chiusura del fallimento è disciplinata da quanto previsto dall'art. 118 l.f.
- In caso di concordato fallimentare si applicherà la disciplina di cui all'art. 130 l.f.
- In caso di revoca di fallimento, per effetto di sentenza passata in giudicato, andrà ugualmente emesso decreto di chiusura *ex art.* 119 l.f. ultimo comma, atteso che, ai sensi dell'art.120 l.f., solo con esso cessano gli effetti del fallimento (cfr. Cass. n.2673 del 2015);
- In considerazione della novella dell'art. 118, co. 2, legge fall., attuata con il d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, che consente la chiusura del fallimento nonostante la pendenza di giudizi, **nel caso previsto dal comma 1 n. 3**, salva la necessità, in caso di sopravvenienze attive, di procedere ad un riparto supplementare, e considerata la disciplina già in precedenza vigente in ipotesi di pendenza di giudizi in cui la curatela risulti convenuta;

fermi restando gli adempimenti e le scadenze già dettate con Circolare n. 1/2015 della Sezione Fallimentare (pubblicata sul sito *web* del tribunale di Catania in data 04/02/2016 - Fallimenti ultradecennali ed ultraquinquennali), i Curatori dei fallimenti, la chiusura dei quali sia impedita esclusivamente a cagione della pendenza di liti, attive o passive e in cui sia possibile un riparto finale, dovranno verificare la sussistenza delle seguenti condizioni e, in caso di valutazione positiva e, quindi, in esito ad una effettiva ricognizione delle procedure interessate, dare immediatamente avvio alle operazioni prodromiche alla chiusura, previo raccordo con i rispettivi giudici delegati, secondo i criteri di seguito enunciati:

a) in caso di pendenza di liti attive, in cui la curatela sia attrice ed il giudizio attenga a possibile acquisizione di attivo, il curatore chiude il fallimento e conserva la legittimazione processuale in giudizio fino alla sentenza definitiva, in regime di *prorogatio*, previo accantonamento di tutte le somme necessarie per spese future (es. la parcella del legale del fallimento) ed eventuali oneri (come le spese di soccombenza e, in ogni caso, il compenso del curatore parametrato all'attivo sopravveniente) relativi ai giudizi pendenti, prudenzialmente quantificati; tutte le somme ricevute per effetto di provvedimenti esecutivi non definitivi, sono

trattenute dal curatore secondo quanto dispone l'art. 117, co. 2, l.f.; eventuali sopravvenienze attive definitivamente acquisite saranno oggetto di un riparto supplementare, con le modalità stabilite nel decreto di chiusura *ex art. 119 l.f.*;

b) in caso di procedure di esecuzione forzata immobiliare in cui il curatore sia intervenuto ai sensi dell'art. 107 l.f. (da equiparare – pur nella consapevolezza di contrarie opinioni - alle liti attive, attendendosi un ricavato da distribuire in sede di riparto supplementare), valgono le regole sub a);

c) in caso in cui la procedura vanta un credito fiscale, in attesa del relativo pagamento ed ove non sia possibile o non sia conveniente la cessione, ovvero vanta un credito nei confronti di un altro fallimento, già ammesso al passivo, e si stiano soltanto attendendo gli sviluppi di quella procedura ai fini del riparto, per analogia con le liti attive (stante la *ratio* acceleratoria della norma) dovrà procedersi alla chiusura del fallimento, attendendo la riscossione di tali crediti ai fini del riparto supplementare in regime di *prorogatio*.

I curatori dovranno – in concomitanza con l'obbligo di relazione periodica *ex art. 33 l.f.* - procedere alla verifica della sussistenza dei superiori presupposti, precisando:

- la *causa petendi*, il *petitum* e lo stato e grado di ciascuna causa, l'ammontare del *petitum* se afferente ad una somma;

- l'entità delle somme presuntivamente necessarie per spese future, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuale supplemento del compenso del curatore e di ogni altro professionista la cui opera risulti ancora necessaria nonostante la chiusura del fallimento (ad es. consulente fiscale), nonché delle somme eventualmente ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi non ancora passati in giudicato e relativamente ai quali pendano le liti di cui sopra.

Dovrà altresì essere allegata una breve relazione del legale della curatela sui presumibili tempi di definizione e sul verosimile esito della causa.

Il mancato rispetto del suddetto obbligo informativo sarà preso in considerazione ai fini della revoca del curatore.

In forza delle risultanze delle suddette relazioni il giudice delegato valutati gli elementi prospettati, autorizzerà il curatore ad avviare le operazioni di chiusura del fallimento, laddove ne ricorrano i presupposti, esclusi i casi in cui dalla definizione del contenzioso possa derivare la necessità di liquidazione di beni in sede fallimentare, fermo restando che:

- 1) entro sessanta giorni dalla suddetta autorizzazione il curatore dovrà procedere al deposito del rendiconto;
- 2) entro i successivi quaranta giorni dalla approvazione del rendiconto, al deposito del piano di riparto, previa richiesta e liquidazione del compenso del Curatore;
- 3) quindi a richiedere la chiusura del fallimento entro i successivi sessanta giorni.

Le presenti linee guida saranno pubblicate sul sito *web* del Tribunale di Catania.

Catania 17 marzo 2016

I Giudici

Laura Renda

Antonella V. Balsamo

Antonio Caruso

Lucia De Bernardin

Alessandro Laurino

Alessandra Bellia

Il Presidente

Adriana Puglisi